



Comune di Bedizzole

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Pubblica Istruzione

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, n.1 25081 BEDIZZOLE

PARTITA IVA 00577210982- CODICE FISCALE 00760050179

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA EDUCATIVA PER LE RELAZIONI SOCIALI
E LA COMUNICAZIONE

AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

(Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni)

E SERVIZIO PRE E POST SCUOLA

ANNI SCOLASTICI

2018/19 - 2019/20 -2020/21

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza educativa per le relazioni sociali e la comunicazione agli alunni disabili e successive modifiche ed integrazioni), residenti nel Comune di Bedizzole ed id iscritti alle scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie del territorio comunale e in altri Comuni.

Categoria CPV: 85312400-3

Codice ATECO : 88.91

Il servizio si rivolge a soggetti residenti nel Comune di Bedizzole in situazione di handicap fisico, psichico e sensoriale. I destinatari del servizio che necessitano di assistenza personalizzata verranno individuati dalle competenti aziende sanitarie tenuto conto di quanto stabilito nella diagnosi funzionale.

Si precisa che il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere prestato in stretto raccordo con l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bedizzole.

Le richieste di assistenza così come formulate, verranno analizzate dal Comune il quale , tenuto conto delle disponibilità di bilancio, stabilirà il monte ore di intervento di ciascuno utente.

ART. 2 FINALITA' ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio ha la finalità di:

- Favorire lo sviluppo psico-fisico del minore disabile e di promuovere il suo benessere, attraverso interventi che agiscano sull'autonomia e sulle capacità di relazione e socializzazione.
- Favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica degli alunni disabili, sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza

ART.3 DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto ha la durata di tre anni scolastici a partire dal mese di settembre 2018 e fino al mese di giugno 2021, con inizio e scadenza fissati dal calendario definito dall'autorità scolastica.

IL servizio verrà svolto nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole in cui sono inseriti gli alunni diversamente abili in rapporto al calendario scolastico regionale, così come recepito ed approvato dalle varie scuole e istituti.

Il valore dell'appalto è stato stimato in € 976,77580 . Tale importo è da considerarsi presunto e viene indicato solo al fine di individuare la procedura di aggiudicazione. Il valore stimato costituisce riferimento per ogni elemento economico determinato o determinabile in relazione al presente capitolato.

Il valore complessivo dell'appalto è quello risultante dall'aggiudicazione, con riferimento alla base d'asta a gara espressa in un costo orario di € 18,70 oltre IVA al 5% per un importo complessivo annuo presunto di euro 238.238,00.= ed € 714.71400 per il triennio, così ripartito, servizio:

- assistenza ad personam: annuo presunto di euro 227.934,80 e per il triennio di euro 683.802,90 ;
- prescuola/postscuola: annuo presunto di euro 10.303,70 e per il triennio di euro 30.911,10.

Il costo orario della mano d'opera è pari ad € 17,34, desunto dal CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo ed di inserimento lavorativo – Cooperative sociali con relativo accordo ERT Provincia di Brescia – livello C1.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, non superiore ai sei mesi, il cui valore è stimato in €119.119,00.

In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'Appaltatore è obbligato ad accettare la proroga.

La proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dal Committente, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.

Estensione del contratto quinto d'obbligo, come meglio riportato nel successivo articolo del presente capitolato, per un valore stimato di € 142.942,80.=

Non sono previsti oneri della sicurezza in quanto in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3 del 5/3/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sono stati accertati rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto.

Art. 4
MODIFICAZIONI DELL'APPALTO
ESTENSIONE DEL CONTRATTO O RIDUZIONE DEL CONTRATTO
QUINTO D'OBBLIGO

Su specifica richiesta scritta della Stazione appaltante, l'Appaltatore deve assicurare il servizio, anche in presenza di modifiche a numero di ore o persone previste dal contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di determinare all'inizio di ciascun anno scolastico la consistenza delle prestazioni in relazione al reale fabbisogno dell'utenza, nonché di modificare la stessa anche in corso d'anno in relazione ai mutamenti di queste esigenze (trasferimenti di residenza , ritiri dalla scuola, esigenze di bilancio, etc...).

Si precisa a tale proposito quanto segue:

4 a) MODIFICA ENTITA' DELLE ORE:

L'ente si riserva la facoltà di modificare nel corso dell'anno scolastico l'entità delle ore di servizio qualora, per sopravvenute esigenze, sulla base del principio della residenzialità, si verificasse la necessità di:

1. estendere il servizio per motivi di urgenza ad un numero superiore di utenti rispetto a quelli preventivati;
2. diminuire il servizio a fronte di una diminuzione delle ore di servizio;
3. revocare temporaneamente o definitivamente il servizio di cui all'oggetto nel caso di modifiche dei presupposti del servizio correlate a motivi di pubblico interesse.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per la Ditta aggiudicataria per risolvere anticipatamente il contratto, né tantomeno per vantare compensazioni o diritti di sorta.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assoggettarvisi allo stesso prezzo, patti e condizioni previste nel contratto.

Per effetto delle variazioni di cui sopra, il canone contrattuale sarà adeguato sulla base dei prezzi orari, così come indicati nell'offerta economica.

L'ente si riserva inoltre la facoltà di modificare al termine del primo anno scolastico, l'entità delle ore di servizio in seguito agli eventuali trasferimenti degli assistiti ad altri ordini di scuola ed al successivo cambiamento delle ore di presenza del minore e relativa assistenza richiesta.

Sarà cura dell'Ente stendere il tabulato prestazionale per ogni singolo anno scolastico di riferimento e trasmetterlo alla ditta aggiudicataria.

Per quanto esposto al comma precedente, l'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (20%) da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'appaltatore.

Ogni variazione di prestazioni sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente capitolato dovrà preventivamente essere autorizzata in forma scritta dall'area amministrativa comunale deputata. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere ad una nuova procedura di affidamento di servizio per i casi non ricompresi nel presente capitolato, senza obbligo alcuno nei confronti dell'Appaltatore.

4 b) MODIFICA LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

Gli interventi socio educativi in ambito scolastico potrebbero essere richiesti anche per alunni residenti ma iscritti a scuole dell'infanzia, primarie o secondarie site in comuni diversi da quello di residenza.

La comunicazione dei luoghi di svolgimento dei servizi avverrà con la stesura del tabulato prestazionale di ogni singolo anno scolastico.

In seguito all'eventuale trasferimento di plesso verrà chiesta la modifica del luogo di svolgimento della prestazione.

L'ente si riserva la facoltà di modificare, al termine del primo anno scolastico, i luoghi di effettuazione del servizio in seguito agli eventuali trasferimenti degli assistiti ad altri ordini di scuola.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per la Ditta aggiudicataria per risolvere anticipatamente il contratto, né tantomeno per vantare compensazioni o diritti di sorta.

ART. 5

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

L'appaltatore espletterà le prestazioni sopra descritte tramite personale in possesso dei requisiti professionali specifici, previsti dalla vigente normativa, o che abbia maturato precedenti pluriennali esperienze documentabili nel settore dell'assistenza a soggetti diversamente abili.

Gli operatori che verranno destinati ai servizi oggetto del presente appalto dovranno aver maturato un'esperienza documentabile specifica nel settore. Gli operatori devono essere inquadrati almeno al livello C1 del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali ovvero inquadramento analogo per altri contratti applicati.

L' Appaltatore dovrà inviare all'ufficio Pubblica Istruzione, all'inizio del periodo contrattuale, un dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; i titoli di studio, professionali e di anzianità di servizio riferiti al personale inserito in detto elenco, dovranno necessariamente corrispondere a quelli dichiarati in sede di offerta, o in caso di difformità dall'offerta per motivi di forza maggiore, avere le medesime caratteristiche la stessa anzianità di servizio indicate nell'offerta originaria. Entro 30 giorni dal ricevimento dei dati, l'Amministrazione potrà disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenesse a proprio insindacabile giudizio non idonee; l' appaltatore sarà in questo caso tenuto a sostituire immediatamente detto personale con altro che ottenga l'approvazione dell'Amministrazione. L'elenco trasmesso dovrà essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dall' appaltatore , attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate, e l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi allo svolgimento del servizio affidato. L'elenco trasmesso dovrà essere costantemente aggiornato, ogni variazione dovrà essere comunicata entro sette giorni.

Resta inteso, in ogni modo, che il Comune di Bedizzole resta del tutto estraneo ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andrà ad instaurarsi tra l'appaltatore ed il personale dipendente.

Il personale in servizio dovrà essere in regola con i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria. A richiesta dell'Amministrazione l'appaltatore dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto.

L' appaltatore si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente capitolato d'appalto.

L' appaltatore si impegna, a propria cura e spese a realizzare un programma di aggiornamento e formazione per i suoi operatori che saranno obbligati a partecipare durante ciascun anno scolastico.

La formazione dovrà svolgersi nell'ambito delle tematiche integrativo assistenziali con riferimento alla disabilità e alle metodologie di intervento previste dalla L. 104/92.

Al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata formazione ed informazione attraverso un congruo periodo di affiancamento di durata di norma non inferiore a 5 giorni lavorativi con costi a totale carico dell' appaltatore.

In sede di gara, l' appaltatore rilascerà all'Amministrazione regolare dichiarazione relativa ai partecipanti, al numero di ore, agli argomenti sviluppati ed ogni altra informazioni utile sui corsi di formazione programmati.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione del personale incaricato.

Il personale è tenuto inoltre a:

- Osservare scrupolosamente, nell'espletamento delle proprie prestazioni, quanto previsto nel presente capitolato e a rispettare rigorosamente gli orari del servizio indicati dal proprio responsabile, così come concordati con l'Amministrazione Comunale.
- Usare con tutti ed in particolare nei confronti dell'utenza, un comportamento ed un linguaggio corretto e rispettoso.
- Mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- Garantire la totale riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- Comunicare eventuali lamentele e disfunzioni riscontrate durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire all'ufficio comunale istruzione, cultura e sport.

ART.6 REFERENTE E COORDINATORE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si obbliga a nominare un Coordinatore del Servizio, con documentata esperienza almeno biennale nel settore, che risponda dei rapporti contrattuali fra ditta e Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio, competente a prendere decisioni operative, a monitorare il buon andamento dei servizi ed a verificare l'idoneità del personale utilizzato per i servizi in appalto.

Il nominativo e il recapito del Coordinatore, compreso il numero di cellulare dovranno essere comunicato all'Ufficio Pubblica Istruzione entro 10 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni feriali (compreso il sabato).

La stazione appaltante non riconoscerà alcun onere aggiuntivo, per il servizio di coordinamento che è da intendersi parte essenziale delle prestazioni oggetto del presente appalto, definite nei precedenti articoli.

ART. 7 OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE VERSO IL PERSONALE

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Ente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'appaltatore.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa appaltatrice, sia nei confronti del committente, che nei confronti di terzi.

L'appaltatore dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o soci tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi o da altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. I suddetti obblighi vincolano l'impresa indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci. E' vietata in ogni caso e per qualsiasi operatore impiegato, l'applicazione di regolamenti o di altre norme interne che stabiliscano condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del Contratto Collettivo.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'appaltatore fornirà, a richiesta dell'Amministrazione, copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nei servizi appaltati. La

ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori dell'Amministrazione sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione.

L'appaltatore garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento e di quant'altro possa risultare opportuno o essere reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal Comune di Bedizzole, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto e potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute.

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'Appaltatore non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

ART.8 CONTINUITA' DELLA PRESTAZIONE

Al fine di garantire continuità almeno parziale nell'erogazione dei servizi, la ditta subentrante si impegna ad impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale superiori a 2/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto.

L'appaltatore garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente, sia in caso di assenza improvvisa che programmata. L'appaltatore deve garantire con personale di pari qualificazione professionale, con i requisiti richiesti dal presente capitolato per il personale in carica, l'immediata sostituzione ed avvisare sia la scuola che l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, comunicando i nominativi dei sostituti.

La appaltatore si impegna a sostituire quel personale che abbia commesso gravi negligenze o che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate.

Si ritiene necessario ed opportuno che gli operatori che hanno operato negli scorsi anni continuino a seguire lo stesso soggetto salva diversa indicazione dell'Istituto Scolastico, a tal fine l'appaltatore s'impegna ad impiegare, in maniera prioritaria, il personale attualmente dedicato al servizio.

L'appaltatore s'impegna altresì ad assicurare il servizio per tutti i giorni di frequenza scolastica.

ART. 9 SCIOPERI DEL PERSONALE

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi analoghi.

Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

ART. 10 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.50 del D.Lgs 50/2016 e smi. L' Appaltatore si impegna, pertanto, ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale appaltatore destinato al servizio oggetto dell'appalto, nel rispetto degli obblighi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria.

In allegato al presente capitolato (allegato 1) si riportano i dati forniti dall'appaltatore uscente, in data 21 Marzo 2018 prot.6306, relativi al personale impiegato per il servizio anno scolastico 2017/2018.

ART.11 MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente capitolato devono essere resi dall'appaltatore con riferimento agli elementi organizzativi e prestazionali specifici **di seguito indicati:**

Elementi organizzativi e prestazionali generali:

Il servizio consiste nella realizzazione di prestazioni di assistenza educativa scolastica effettuati da operatori qualificati, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio dell'Amministrazione sulla base delle richieste espresse dalla stazione appaltante.

Potranno essere richieste prestazioni anche per utenti residenti nel Comune ma iscritti e frequentanti scuole non site nel comune di Bedizzole.

Gli interventi di assistenza scolastica vengono prestati, di norma, da un adeguato numero di operatori rispetto all'utenza che verrà indicata e in modo continuativo.

L'orario di ogni operatore verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni soggetto disabile, o secondo un progetto stilato per ordine di scuola, coerentemente con l'organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale a realizzare gli obiettivi del servizio.

Il servizio prevede la mobilità e la flessibilità degli operatori qualora, a seguito di verifica, si individuino la necessità di variare o integrare interventi per casi specifici. Il servizio si svolgerà dal lunedì al sabato, anche con orario spezzato e comunque in base all'organizzazione e tipologia della scuola di riferimento.

Il soggetto affidatario del servizio dovrà garantire, almeno per l'intero anno scolastico, salvo casi eccezionali, debitamente motivati e preventivamente autorizzati, la permanenza dello stesso operatore sull'alunno disabile inserito nel piano degli interventi.

Le prestazioni specialistiche di assistenza sono svolte, di norma, presso la scuola frequentata dall'alunno in orari confacenti le esigenze dell'alunno disabile e della scuola.

Elementi organizzativi e prestazionali specifici (standard prestazionali):

Il personale assistente educativo dovrà effettuare prestazioni finalizzate a:

- Favorire i processi di integrazione scolastica in collaborazione con gli organismi territoriali e a supporto del ruolo di sostegno educativo proprio della scuola;

- Accrescere l'autonomia, degli alunni disabili, sia personale (piano delle risposte di base, come ad esempio: mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi...) che riguardante la conquista dello spazio circostante (come ad esempio: esplorazione dell'ambiente scuola, ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno);
- Garantisce attraverso la gestione della relazione quotidiana con l'alunno la promozione all'apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell'autonomia nelle varie dimensioni (relazionale, affettiva, cognitiva);
- Potenziare e valorizzare le loro capacità di relazione e il loro senso di autostima.

Il personale che presterà servizio dovrà inoltre :

- Costruire in accordo con i docenti di classe un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per l'alunno disabile;
- assumere conoscenze complete sull'alunno disabile in modo da possedere un quadro della sua personalità, partecipando, qualora la scuola, lo ritenga opportuno, ai lavori di preparazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato (P.E.I.);
- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno disabile;
- interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori...) e con il personale dei servizi del territorio;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno disabile nell'ambito del percorso scolastico;
- intervenire, nel limite delle proprie competenze, in caso di malore dell'alunno in situazione di handicap, accompagnandolo presso le strutture sanitarie, su richiesta del Dirigente scolastico;
- collaborare all'interno dell'istituzione scolastica con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione attiva, dell'alunno con disabilità, a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dalla scuola in cui opera;
- partecipare alle attività di formazione ed aggiornamento;
- redigere annualmente una relazione sul lavoro svolto con l'alunno con disabilità; tale relazione consegnarla all'ufficio pubblica istruzione.

Assenze degli operatori:

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la prima ora di servizio dell'orario concordato per il giorno in cui si verifica l'assenza dell'operatore; accordi diversi in merito a singole sostituzioni possono essere stabiliti tra l'appaltatore e l'Amministrazione, per assicurare la massima efficacia degli interventi.

Assenze dei minori assistiti:

In caso di assenza del minore assegnato segnalata in tempo utile, nulla verrà riconosciuto per le ore/giornate di mancato servizio: il servizio verrà ripreso con il rientro del minore assistito.

Nell'eventualità che l'assenza non sia stata debitamente segnalata, all'operatore sarà riconosciuto il primo giorno di assenza e lo stesso dovrà per quel giorno essere presente a scuola e a disposizione per esigenze della stessa secondo il proprio orario.

Fruizione del pasto

a) pasto e orario di servizio

Il Servizio competente dell'Amministrazione può autorizzare la fruizione in orario di servizio del pasto qualora ciò sia reso indispensabile dalla necessità di consumare il pasto insieme all'alunno affidato, allo scopo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi definiti dal P.E.I.

b) gratuità del pasto

Qualora il pasto consumato fosse quello fornito dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del servizio di refezione scolastica, l'Ente appaltante garantirà la gratuità dello stesso per l'educatore in servizio.

Servizi complementari

- a) Visite di istruzione organizzate dalla scuola: in occasione di visite di istruzione organizzate dalla scuola che richiedano la presenza degli assistenti educativi per un numero di ore superiore a quelle assegnate al normale orario scolastico giornaliero, dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione all'Ente per l'integrazione del servizio e comunque si riconoscerà solo il costo relativo alle ore di assistenza e non potranno in alcun caso essere posti a carico del Comune costi aggiuntivi.
- b) Per le attività di programmazione e verifica sono previste massimo quattro ore mensili utilizzabili e frazionabili secondo necessità.
- c) Esami di fine anno: qualora si richieda la presenza degli assistenti educativi per un numero di ore superiore a quelle assegnate dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione all'Ente per l'integrazione del servizio.

ART. 12

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO E DEI LUOGHI DI ESECUZIONE

L'appalto consiste nell'effettuazione del servizio di assistenza educativa in abito scolastico a favore di utenti indicati dall'Amministrazione Comunale nei luoghi di seguito specificati per un monte ore complessivo presunto di n. 12.189 annue da ripartirsi su previsti n. 20 minori in base alle effettive necessità e alle certificazioni pervenute.

L'elenco iniziale delle persone da assistere, potrà essere assoggettato nel corso di esecuzione dell'appalto a eventuali modifiche in rapporto al numero e alle necessità dell'utenza sia in aumento che in diminuzione, sulla base anche delle indicazioni che verranno formulate in proposito dalla neuropsichiatria infantile competente per territorio e dalle scuole.

Altresì per casi particolari, come da relazione presentata dalla scuola, potrà essere richiesto un educatore di sesso femminile o maschile.

L'orario di ogni operatore verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni soggetto disabile, o secondo un progetto stilato per ordine di scuola, coerentemente con l'organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale a realizzare gli obiettivi del servizio. Si svolgerà dal lunedì al sabato (venerdì per le scuole dell'infanzia e primarie a tempo pieno), se richiesto anche con orario spezzato.

Nessun compenso a qualsiasi titolo sarà dovuto all'operatore economico in caso di riduzione del monte ore ipotizzato. L'operatore economico si impegna inoltre sin d'ora a garantire ogni richiesta in aumento – rispetto al monte ore ipotizzato – che venisse inoltrata dal Comune

Non potranno in ogni caso essere effettuate ore eccedenti rispetto a quelle stabilite in sede di programmazione definitiva, senza preventiva autorizzazione del Comune.

Il servizio prevede la mobilità e la flessibilità degli operatori qualora, a seguito di verifica, si individuino la necessità di variare o integrare interventi per casi specifici.

Le scuole site nel territorio comunale si riepilogano di seguito:

- **Scuole dell'Infanzia e Parificate**
- **Scuola Primaria e Parificate**
- **Scuola Secondaria di secondo grado A. Calini**

Le scuole indicate sono tutte quelle nelle quali potrebbe essere svolto il servizio, ma per l'individuazione dei plessi nei quali effettivamente bisognerà realizzare le prestazioni è necessario attendere le comunicazioni delle iscrizioni degli alunni disabili.

Il servizio dovrà essere garantito anche qualora i soggetti portatori di disabilità, residenti nel Comune, dovessero frequentare una scuola sita in un Comune diverso da quello della residenza.

ART. 13

PROFILI OPERATIVI E COMPETENZE RIFERIBILI ALL'AMMINISTRAZIONE IN ORDINE AL SERVIZIO

L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvederà con proprio personale:

- a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
- b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
- c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
- d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- e) alla verifica degli interventi;
- f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell'appaltatore);
- g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento all'utenza (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).

L'Amministrazione svolgerà le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con il coordinatore indicato dall'appaltatore.

L'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione con il coordinatore del servizio all'interno della ditta, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con la scuola.

L'Amministrazione può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli alle condizioni indicate nel presente capitolato.

ART. 14

FORME E STRUMENTI DI VERIFICA

L'appaltatore collabora con l'Amministrazione Comunale nella valutazione della qualità del servizio prestato.

A tal fine garantisce, per ciascun anno scolastico, le seguenti prestazioni:

Entro la fine di luglio:

- Partecipazione del responsabile dell'appaltatore all'incontro di programmazione e organizzazione dei servizi

Per l'inizio del servizio:

- Dotazione ai propri operatori del cartellino di identificazione
- Presentazione del programma e dei calendari delle attività di formazione del personale

Entro metà ottobre:

- Consegna dei piani di lavoro predisposti dal personale assistente educativo in servizio

Entro metà febbraio:

- Consegna delle relazioni di verifica dei progetti d'intervento sui singoli casi, predisposte dal personale assistente educativo in servizio presso le varie strutture scolastiche
- Presentazione di una scheda sintetica di commento sull'andamento complessivo dei servizi, anche con rilevazione degli eventuali problemi emersi durante il servizio.

Entro fine 26 giugno:

- Consegna delle relazioni finali di verifica dei progetti d'intervento sui singoli casi, predisposte dal personale assistente educativo
- Presentazione di una scheda sintetica di commento sull'andamento complessivo dei servizi

Al termine di ogni mese, unitamente all'invio della fattura:

- Consegna del prospetto rendiconto delle attività effettuate nel mese
- Consegna foglio presenze degli operatori controfirmate dal personale coinvolto (docenti o Dirigente) con indicazione delle ore di lavoro svolte con il minore e delle eventuali ore di programmazione e di équipe

L'Ufficio Pubblica Istruzione potrà convocare, nel corso dell'anno scolastico, e riunioni di verifica con il personale incaricato.

Si precisa che non potrà essere richiesto dall'appaltatore alcun compenso aggiuntivo per le ore dedicate agli incontri di verifica previsti dal presente articolo in quanto dovranno rientrare nel monte ore stabilito per la programmazione.

TITOLO II NORME GENERALI DI CONTRATTO

Art. 15 GARANZIA DEFINITIVA

Entro 10 (dieci) giorno dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio, l'appaltatore, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento della penalità eventualmente comminate, è tenuto a presentare idonea garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 93 comma 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 dell'appalto attraverso polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate o fideiussione bancaria. L'importo della garanzia può essere ridotto secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, così come espressamente richiamato dall'art. 103, comma 1, del Decreto stesso.

Tale cauzione dovrà essere incondizionata e prevedere la rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 Codice Civile fino alla conclusione del rapporto contrattuale.

La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell'Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l'Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione e rivalersi sull'Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In caso di decadenza dell'Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza dello stesso anche nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni.

L'Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

ART. 16

RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIA E ASSICURAZIONI

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Amministrazione rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

La ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

La ditta assume l'impegno a stipulare idonea assicurazione a copertura delle responsabilità civili per danni causati o subiti dai propri dipendenti, dai lavoratori interinali, dai lavoratori parasubordinati, dai frequentatori dei servizi, dai non dipendenti che partecipano alle attività e in ogni caso verso terzi, con massimali minimi non inferiori a:

RCT per sinistro	€1.550.000,00
per persona	€1.550.000,00
per danni a cose	€1.550.000,00
RCO per sinistro	€1.550.000,00

per persona €1.550.000,00

Estensioni di garanzia richieste:

RCT danni alle cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione delle attività assicurate;

RCO danno biologico:

Estensione delle garanzie a favore dei lavoratori parasubordinati (come previsto dal DL 38/2000).

La ditta appaltatrice risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due assicurati non costituiscono testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione Comunale copia della polizza prima dell'inizio del servizio nonché copia degli eventuali successivi aggiornamenti, unitamente alla dichiarazione con la quale esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, entro il termine di inizio dell'appalto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità della ditta né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati.

Art. 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lg 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto è consentito per una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto e purché l'affidatario:

- All'atto dell'offerta abbia indicato la terna dei subappaltatori e le parti del servizio o i servizi che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016;
- Non affidi il subappalto ad un soggetto che ha partecipato alla procedura di affidamento;
- Sia stato autorizzato dall'Ente affidante;

In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto è vietato.

Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art.105, comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, su espressa richiesta di quest'ultimo, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, previa trasmissione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, ai sensi del suddetto art. 105 del D.Lgs n. 50/2016

Art. 18

NORME DI SICUREZZA

L'operatore economico è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'operatore economico dovrà comunicare al momento della stipulazione del contratto il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza.

Il personale dell'operatore economico operante presso le istituzioni scolastiche è obbligato anche ad osservare le prescrizioni dei piani di sicurezza adottati dalle istituzioni scolastiche e dal Comune di Bedizzole.

Il Comune si riserva di rescindere dal contratto d'appalto, a seguito dell'accertamento di violazioni delle suddette norme.

ART. 19 CORRISPETTIVI-FATTURAZIONI-PAGAMENTI

Il corrispettivo dei servizi è dato, con riferimento al valore del contratto determinato in sede di aggiudicazione, dall'importo orario da esso desumibile moltiplicato per il numero di ore effettivamente prestate nel periodo, oltre IVA in misura di legge. Mensilmente la ditta presenta al Servizio competente dell'Amministrazione l'elenco degli operatori e delle ore prestate per ogni tipologia di servizio, suddiviso per scuole, e completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte dell'Amministrazione. La fatturazione dovrà essere effettuata a seguito del ricevimento del nullaosta a procedere del committente, accertata la regolarità nella fornitura delle prestazioni, verificata tramite la documentazione presentata, attestante il servizio mensile svolto. La fattura trasmessa in modalità elettronica dovrà essere distinta per servizi o ambiti di sviluppo degli stessi : una fattura per le prestazioni alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, una fattura per le prestazioni alla scuola secondaria di secondo grado (nel caso di richiesta del servizio).

Si precisa che l'importo orario decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Servizio referente dell'Amministrazione.

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio, avverrà mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla registrazione delle fatture mensili emesse in modalità elettronica, previo visto di liquidazione delle stesse da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione. Condizione necessaria per l'ottenimento del pagamento dei corrispettivi è la dimostrazione da parte della cooperativa del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui – a qualunque titolo – si avvalga nella diretta gestione dell'appalto, attraverso apposita documentazione probatoria (in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare; si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti.

ART. 20 REVISIONE PREZZI

Per il primo anno del contratto, l'importo del canone mensile complessivo è fisso ed invariabile.

Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si

riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede l'aumento, la Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo.

L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017.

ART. 21 INADEMPIENZE E PENALITA'

L'Amministrazione appaltante a tutela delle norme contenute nel presente contratto, in caso di infrazioni accertate, addebita alla ditta una sanzione di Euro 260,00 per ogni infrazione, per infrazioni gravi o reiterate la sanzione sarà di Euro 500,00 per ogni infrazione.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, applicare una penalità fino a Euro 1.000,00

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l'applicazione di penalità, significando che per eventuali altre tipologie non espressamente previste in questa sede si procederà per analogia:

- mancata effettuazione del servizio
- ritardo nella sostituzione del personale
- turnover del personale superiore al 20% annuo
- violazioni delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali.

Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal capitolato e potranno essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno e finché durano le cause specifiche che le hanno provocate e finché l'impresa non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad essa incombenti ed alle ingiunzioni ad essa impartite.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta all'indirizzo PEC, comunicato in sede di gara, dell'inadempienza alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della stessa.

L'amministrazione riscuoterà la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'appaltatore aggiudicatario derivanti dal contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà soddisfatto mediante prelievo dalla cauzione che dovrà, conseguentemente, essere integrata, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 C.C.

Le penalità sono notificate all'appaltatore aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di comunicazione all'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato all'aggiudicatario all'indirizzo PEC, comunicato in sede di gara, con invito a reintegrare la cauzione stessa.

ART. 22 FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE – PROGRESSIVO INTERPELLO

- Fallimento dell'Impresa o morte del titolare

Il fallimento dell' Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l' Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l' Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 , la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

- Risoluzione del contratto

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale dell'amministrazione comunale;
- c) dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
- d) mancato rispetto degli obblighi di cui all' art. 7 del presente capitolato "Obblighi della Ditta Appaltatrice nei confronti del personale", in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- e) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- f) concessione in subappalto totale o parziale, salvo quanto previsto esplicitamente dal presente capitolato;
- g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- h) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'appaltatore del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- i) esito negativo degli accertamenti, o sopravvenute cause di esclusione o cause ostative previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia;
- j) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- k) l'assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;

- l) il mancato rispetto dell'indicazione dell'Amministrazione di sostituire personale ritenuto inidoneo;
- m) la violazione dell'obbligo di permettere all'Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

Il contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R.16/04/2013 n. 62 e dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bedizzole.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria che hanno partecipato alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

- **Recesso e Recesso per giusta causa**

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 23
RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI
L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione appaltante e l'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'Appaltatore presentandola all'esame dall'Amministrazione appaltante;
- dall'Amministrazione appaltante all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 24
FORMA CONTRATTUALE STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE

L'aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto e qualora, senza validi motivi, non adempisse a tale obbligo, si disporrà immediatamente per la revoca dell'aggiudicazione. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, oltre alla decadenza dall'aggiudicazione dell'operatore economico inadempiente, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'appalto all'operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria. Sono a carico dell'operatore economico inadempiente i maggiori oneri sostenuti dal Comune. L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico da eventuali responsabilità civili.

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

Qualsiasi spesa inerente al contratto o a questo consequenziale (pubblicazioni, ecc.) sarà a carico dell'Appaltatore. Gli importi di cui sopra a carico dell'appaltatore dovranno essere versati con le modalità che saranno rese note da parte dell'Ufficio Segreteria del Comune di Bedizzole e prima della firma del contratto

L'Appaltatore inoltre assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte, IVA esclusa, e le tasse relative alla fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'operatore economico dovrà versare, prima della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva con le modalità e come previsto all'art. 15 - GARANZIA DEFINITIVA del presente capitolato.

ART. 25
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto e determina altresì la risoluzione di diritto del contratto nel

caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare, l' Appaltatore dovrà:

- utilizzare per tutte le transazioni relative al presente appalto, comprese le transazioni verso eventuali subcontraenti, il/i conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche;
- inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Committente, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge n.136/2010;
- qualora nel corso dell'appalto si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati comunicati in sede di stipulazione contrattuale, darne comunicazione al Committente entro 7 giorni dall'avvenuta modifica;

ART. 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Committente e l'Appaltatore garantiscono che i dati forniti nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e che, in particolare, saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione del contratto di appalto.

ART. 27

CODICE DI COMPORTAMENTO

L' Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bedizzole approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4/2014 nella seduta del 23/01/2014, che integra il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative. Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Inoltre l'aggiudicatario si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto delle misure contenute nel "Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2018-2020" che a norma dell'art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013, incorpora, in sé, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) e contenente anche le norme di attuazione del cosiddetto "accesso civico" approvati con deliberazioni di Giunta comunale n. 9 nella seduta del 25/01/2018

ART. 28

CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO

I rapporti tra le parti sono ispirati a principi di collaborazione e buona fede e qualsiasi questione dovesse insorgere in merito alla gestione del contratto di appalto verrà risolta, se possibile, in via bonaria. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente appalto, si considera competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

ART. 29
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e smi, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 30
ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

- Allegato 1: Elenco personale impiegato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ANNUNCIATA VALENTI